



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 15

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei consiglieri Bozza, Patron, Maltauro, Barbera e Soranzo

**VALORIZZAZIONE E TUTELA DEI MOTOVEICOLI E DEGLI
AUTOVEICOLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 30 dicembre 2025.

VALORIZZAZIONE E TUTELA DEI MOTOVEICOLI E DEGLI AUTOVEICOLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO

Relazione:

Il motorismo storico rappresenta un settore di estremo interesse non solo per la valenza culturale di veicoli che, per design, tecnica e caratteristiche intrinseche rappresentano un emblema tipico della creatività italiana e che, come tali, sono da valorizzare come beni da preservare per le future generazioni, ma anche per l'importanza che questo segmento riveste per lo sviluppo del Sistema Paese. Ne sono dimostrazione le innumerevoli manifestazioni e mostre dedicate ai veicoli storici che muovono non solo l'interesse dei cittadini ma producono anche un notevolissimo indotto economico con traino per molti settori quali quello turistico, quello alberghiero, quello della ristorazione e così via.

Naturalmente i suddetti veicoli, per le modalità costruttive e la tecnologia esistente nel contesto storico in cui sono stati realizzati, non possono soddisfare gli stringenti requisiti imposti dall'attuale normativa in materia di emissioni; tale constatazione ha portato molte regioni e molti enti locali ad introdurre stringenti misure di limitazione alla circolazione dei suddetti veicoli, ritenendo preminente e non comprimibile il rispetto dell'ambiente.

Va tuttavia osservato che la tutela del patrimonio culturale ed artistico ha certamente una dignità costituzionale analoga alla tutela dell'ambiente, e certamente fra i beni di interesse storico si annoverano anche i veicoli di interesse storico e collezionistico.

Sul tema la giurisprudenza si è espressa, anche recentemente, nel senso di ravvisare l'esigenza di bilanciare adeguatamente le suddette esigenze, evitando drastiche e draconiane forme di limitazioni del traffico che depauperano anche la cittadinanza della opportunità di apprezzare autentici capolavori di design del motorismo storico.

Ci si richiama a tale proposito al ricorso promosso dall'Automotoclub Storico Italiano ed altri, che è stato accolto dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con la sentenza n. 15408/2023 del 18 ottobre. Questa sentenza, immediatamente esecutiva, annulla tutti gli atti della Regione Lazio e della Giunta capitolina che limitavano la circolazione dei veicoli storici.

Nella pronuncia del TAR del Lazio, viene stabilita infatti la necessità - già rilevata dal Consiglio di Stato sin dal parere n. 799/2021, reso all'esito di un precedente ricorso straordinario promosso da ASI - di bilanciare la tutela dell'ambiente con la tutela, di pari dignità costituzionale, del patrimonio storico e culturale in cui il motorismo storico a pieno titolo si iscrive. Inoltre, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ribadisce l'indubbia specificità che già la legge riconosce ai veicoli storici all'interno della più ampia categoria degli autoveicoli, unitamente alla natura e al ruolo insostituibile degli Enti certificatori e alla esclusività del Certificato di Rilevanza Storica da essi in questa veste rilasciato quale unico meccanismo ammesso dall'ordinamento nazionale per l'accertamento della storicità dei veicoli.

Quest'ultima sentenza del TAR del Lazio sancisce, come era accaduto in precedenza in altre regioni e in grandi città italiane, un nuovo importante passo avanti nella direzione della tutela del motorismo storico e permette di mantenere viva questa eccellente risorsa culturale ed economica del Paese. Stabilisce anche

che non c'è evidenza, come aveva già ribadito il Consiglio di Stato, che le restrizioni alla circolazione dei veicoli storici impattino concretamente sull'obiettivo della riduzione delle componenti inquinanti, sicché non possono essere equiparate alle misure limitative della circolazione degli altri veicoli.

Devono infatti essere considerate, prima di introdurre misure restrittive nella circolazione dei veicoli, le caratteristiche del tutto peculiari dei motoveicoli, ciclomotori e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri (ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI) di cui all'articolo 60 del Codice della Strada (di seguito CdS).

Certamente la circolazione di veicoli storici, sia per il loro numero assai ridotto che per le modalità di utilizzo degli stessi, che sono occasionali e certamente non paragonabili a quelle di altre vetture, normalmente utilizzate per i normali spostamenti e per i percorsi casa-lavoro, incidono in termini irrisori sui fattori di inquinamento.

Dai dati ufficiali forniti dall'Automotoclub Storico Italiano (ASI), richiamati dalla citata sentenza del Tar Lazio, emerge che i mezzi con valore storico rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 60 del CdS su base nazionale rappresentano lo 0,009 per cento del totale dei mezzi circolanti. Nella Regione Veneto su un parco stimato di n. 4.517.310 veicoli al 31/12/2023, le vetture con anzianità fra i 20 e i 29 anni con Certificato di rilevanza storica registrato risultano essere 12.497, quindi lo 0,003% delle vetture complessivamente circolanti, dato che di per sé evidenzia in maniera plastica l'irrilevanza dell'inquinamento prodotto dalle vetture ultraventennali di rilevanza storica, essendo il dato addirittura inferiore a quello nazionale.

Diverso è il dato che riguarda gli autoveicoli e i motoveicoli ultratrentennali, che sono complessivamente 300.448 e che rappresentano quindi lo 0,066 rispetto al totale dei veicoli circolanti, percentuale comunque modestissima anche considerando che trattasi di veicoli che hanno un utilizzo sporadico e occasionale o che non circolano affatto e che mantengono l'iscrizione al PRA in quanto fruiscono della esenzione dal pagamento della tassa automobilistica in caso di mancata circolazione.

Trattasi quindi di una percentuale del tutto irrisoria che non può apportare alcuna significativa miglioria, in caso di blocco della circolazione esteso anche a tali mezzi, rispetto alla qualità dell'aria.

Con parere 362/2020 il Consiglio di Stato ha ulteriormente statuito che il numero dei veicoli storici iscritti negli appositi registri è talmente esiguo da far ritenere che l'impatto sulla qualità dell'aria riferito alla circolazione di veicoli a combustione termica sia per il 99% a carico dei veicoli tradizionali, diventando del tutto insignificante l'impatto provocato dai veicoli cd "storici", considerato anche che tali mezzi "in larghissima parte sono utilizzati sporadicamente e non per usi quotidiani di spostamento per e dal luogo di lavoro o per esigenze della vita domestica".

Sembra pertanto opportuno prevedere delle norme di indirizzo che escludano la possibilità di introdurre irragionevoli limitazioni alla circolazione per i veicoli cd. "storici", che tra l'altro limiterebbero anche la possibilità di recarsi in autofficina o carrozzeria per le periodiche attività di manutenzione e conservazione dei mezzi, fino alla revisione degli stessi previste dalla vigente normativa; si consideri a tale riguardo che le misure restrittive adottate anche

dalla Regione Veneto introducono delle fasce orarie di esclusione dalla possibilità di circolazione (giorni feriali dalle ore 08.30 alle ore 18.30) che coincidono di norma con gli orari di apertura delle autofficine, dei centri di revisione e delle carrozzerie, impedendo di fatto il mantenimento in efficienza dei veicoli che, per essere mantenuti in condizione di idoneità tecnica, devono necessariamente poter circolare periodicamente, ancorché per brevi tratti, per poter conservare le caratteristiche tecniche e costruttive e non essere sottoposti ad usura per mancato utilizzo.

Va peraltro riconosciuto che la Regione Veneto, aderendo al progetto Move in (cfr Decreto dirigenziale n. 230 del 20/11/2023; DGR n. 1122 del 22/09/2025 con la quale è stata rinnovata la prosecuzione del Sistema dal 01/10/2025 al 30/09/2028) ha dimostrato particolare attenzione nel prevedere una articolata disciplina che consente, per coloro che si dotano dell'apposito dispositivo, la libera circolazione nel rispetto di un predeterminato chilometraggio di percorrenza annuo; tuttavia non viene operato alcun distinguo rispetto ai veicoli storici.

In conclusione, ritenuto che l'impatto inquinante dei mezzi di rilevanza storica sia non significativo, si ritiene di introdurre norme che prevedano una diversa declinazione dei divieti e delle relative deroghe con riguardo ai mezzi storici che sia più rispondente alla necessità di trovare un punto di equilibrio e di sintesi idoneo a salvaguardare i concorrenti valori ed interessi dei proprietari di veicoli storici.

In sostanza, aderendo alle considerazioni svolte dalla giurisprudenza amministrativa, si ritiene possibile (anzi doveroso) prevedere una regolamentazione differenziata per i veicoli muniti di certificato di rilevanza storica, anche con riferimento all'esiguo numero circolante in rapporto al numero complessivo dei veicoli iscritti al PRA e al loro limitato impiego.

In coerenza con le suddette premesse, l'articolo 1 della presente proposta di legge approva le relative finalità stabilendo che vada riconosciuto il particolare valore storico e culturale del motorismo storico, ritenuto anche un elemento utile alla promozione turistica del territorio.

L'articolo 2 prevede che siano esentati dalle ordinarie misure di limitazione alla circolazione i veicoli di rilevanza storica e collezionistica con data di costruzione superiore a trenta anni purché non utilizzati per l'attività professionale; con il secondo comma si prevede che i suddetti veicoli, se con data di costruzione intercorrente fra venti e trenta anni, possano circolare liberamente soltanto nei giorni festivi e prefestivi per recarsi presso officine o carrozzerie per le periodiche attività di manutenzione o per la partecipazione a raduni e manifestazioni a tema.

Il successivo comma prevede che la libertà di circolazione non operi per i veicoli "storici" nel caso di misure emergenziali di limitazione adottate in occasione di persistenti accumuli di inquinanti (salva diversa valutazione dei Sindaci) e consente ai Sindaci di vietare la circolazione dei veicoli "storici", con adeguata motivazione, nel caso di particolari esigenze di prevenzione degli inquinamenti.

Chiude il testo l'articolo 3 contenente la clausola di neutralità finanziaria.

VALORIZZAZIONE E TUTELA DEI MOTOVEICOLI E DEGLI AUTOVEICOLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione Veneto riconosce, tutela e promuove il motorismo storico quale elemento che caratterizza il patrimonio storico e culturale del Veneto e quale veicolo di promozione turistica del territorio, con la finalità di preservare i veicoli di interesse storico e collezionistico e di riconoscerli come patrimonio valoriale idoneo a generare positivi riflessi turistici anche tramite l'organizzazione di manifestazioni a tema.

Art. 2 - Modalità di circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico.

1. Al fine di valorizzare il segmento turistico collegato al settore dei veicoli di interesse storico e collezionistico nella Regione Veneto, i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico muniti di Certificato di rilevanza storica (CRS), con data di costruzione superiore a trenta anni e non utilizzati per l'attività professionale, sono esclusi dai provvedimenti di limitazione della circolazione adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

2. Gli autoveicoli e motoveicoli di cui al comma 1, con data di costruzione compresa tra venti e trenta anni, sono esclusi dai medesimi provvedimenti di limitazione alla circolazione nei giorni festivi e prefestivi per recarsi presso officine e carrozzerie autorizzate per attività di controllo e manutenzione dei veicoli, oltre che per partecipare a raduni e manifestazioni riguardanti veicoli storici.

3. La possibilità di circolazione prevista nei precedenti commi 1 e 2, salva diversa indicazione dei Sindaci, non opera in caso di attivazione delle misure temporanee emergenziali di limitazione della circolazione, adottate nei casi di persistente accumulo degli inquinanti; è fatta inoltre salva la possibilità per i Sindaci di vietare la circolazione dei veicoli di cui ai commi 1 e 2, con adeguata motivazione, nel caso di particolari esigenze di prevenzione degli inquinamenti.

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	4
Art. 2 - Modalità di circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico.	4
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.	4